

**DECRETO DELL'ASSESSORE DEGLI ENTI LOCALI,
FINANZE E URBANISTICA 17 ottobre 1988, n. 1534**

L.R. 15 luglio 1988, n. 25, art. 13, 6 comma, individuazione patente e distintivi di riconoscimento e di grado per i componenti le compagnie barracellari.

L'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica

Visto lo Statuto Speciale e relative norme di attuazione;

Vista la L.R. 7 gennaio 1977, n. 1;

Vista la L.R. 15 luglio 1988, n. 25 ed in particolare l'art. 13, 6° comma che attribuisce all'Assessore competente in materia di polizia locale il compito di stabilire il tipo di patente che dovrà essere consegnata ai componenti le Compagnie barracellari, le caratteristiche dei distintivi di riconoscimento e di grado e le modalità d'uso;

Ritenuto di dover procedere in merito;

Decreta

Art. 1

E' approvato lo schema di patente che dovrà essere consegnato ai componenti le Compagnie barracel-

lari secondo il fac-simile allegato al presente decreto di cui fa parte integrante.

Art. 2

La patente deve essere compilata dal Comune di appartenenza delle Compagnie barracellari e vidimata dal Sindaco che provvederà alla consegna agli interessati al momento della immissione in servizio.

Art. 3

Per il Capitano e gli ufficiali la patente deve contenere l'indicazione della loro legittimazione all'accertamento delle violazioni di norme per le quali sia prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro.

Art. 4

Il distintivo di riconoscimento degli addetti al servizio barracellare consiste in una fascia bianca rifrangente con la sigla «O.B.» ed il nome del Comune scritto trasversalmente sopra la sigla, da portare al braccio sinistro.

Art. 5

I distintivi di grado consistono in fascette zigrinate, da applicare sul petto, in numero di tre per il Capitano, due per gli ufficiali e una per i graduati.

Art. 6

E' fatto obbligo a tutti i componenti le Compagnie barracellari, ogni qualvolta siano comandati in servizio, di munirsi della patente e del distintivo di riconoscimento. Per il Capitano, gli ufficiali ed i graduati l'obbligo è esteso ai distintivi di grado.

Art. 7

I Comuni di appartenenza provvederanno a fornire ai componenti le Compagnie barracellari le patenti ed i distintivi di riconoscimento e di grado, nonché al loro ritiro in caso di cessazione dal servizio per qualsiasi causa.

Cagliari, li 17 ottobre 1988.

Merella